



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Scuola Superiore Meridionale, CF. 95315120634 con sede in via Mezzocannone n. 4, 80138 Napoli in persona del Prof. Arturo De Vivo, in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale (nel prosieguo, denominata "SSM");

e

Fondazione Telethon ETS, con sede legale in Roma, Via Varese n. 16B, Codice Fiscale 04879781005, in persona del Consigliere e Direttore Generale della Fondazione, Dott.ssa Francesca Pasinelli giusta delega conferitale dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Telethon in data 3 novembre 2021, (nel prosieguo, denominata "Telethon");

nel prosieguo, denominate congiuntamente anche "Enti" o "Parti" o individualmente "Ente" o "Parte")

Premesso che

- a) SSM – come Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale – è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, istituito dal 2 aprile 2022, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 141 del 27/01/2022 (pubblicato in GURI n. 65 del 18/03/2022);
- b) Telethon è un'organizzazione senza fini di lucro - iscritta, con determinazione della Regione Lazio del 30 marzo 2022, nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020, acquisendo, per l'effetto la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) - che persegue, nell'ambito delle proprie attività istituzionali il sostegno della ricerca medico scientifica sulle patologie neuromuscolari e sull'insieme di malattie di origine esclusivamente genetica compiuta da proprie strutture ovvero da Enti, Istituti o Associazioni senza scopo di lucro che svolgano ricerca scientifica;
- c) SSM, tra le sue articolazioni accademiche interdisciplinari, annovera l'area scientifico-tecnologica nell'ambito della quale sono attivi:
 - a. il Corso di Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) nell'ambito rispettivamente delle Scienze Chimiche e Bomediche e Genomic and Experimental Medicine;
 - b. il Programma di dottorato in Genomic and Experimental Medicine (di seguito "GEM") rivolto a laureati di ambito scientifico e medico altamente motivati e che desiderano





specializzarsi nel campo delle scienze biomediche, che hanno l'obiettivo di intraprendere una carriera di ricerca negli ambiti della genetica umana, della genomica funzionale e della medicina molecolare. L'obiettivo del Programma di Dottorato è quello di formare la nuova generazione di ricercatori nei campi della ricerca cellulare, molecolare e traslazionale mediante approcci di base ma anche innovativi e al passo con i tempi, con lo scopo di far progredire la prevenzione dalle malattie e gli approcci terapeutici per migliorare la salute umana. Al termine del corso di studi, i Dottori di Ricerca in GEM troveranno naturale collocazione lavorativa in centri di ricerca di eccellenza accademici e clinici, nelle industrie biotecnologiche e in altre strutture del settore biomedico;

- d) Telethon ha creato nel 1994 un centro di ricerca denominato Telethon Institute for Genetics and medicine (nel prosieguo, denominata "Istituto TIGEM") che ha maturato nel corso degli anni specifiche conoscenze ed esperienze in materia di Biologia Cellulare, Terapia Genica oltre che di Genomica e Biologia dei Sistemi oggetto dei programmi formativi del Programma di dottorato della SSM denominato GEM;
- e) Le Parti si sono dette interessate a costruire tra di loro una sinergia di intenti con riferimento al Programma denominato GEM, volta a promuovere e favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze nel campo della ricerca scientifica;

Tutto ciò premesso

le Parti convengono di collaborare tra loro ai seguenti patti e condizioni (di seguito "Accordo");

Art.1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Accordo.

Art.2 Oggetto

Il rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo è volto a sviluppare una sinergia di intenti tra le Parti atta al perseguimento delle comuni finalità istituzionali tese a rafforzare il progresso delle conoscenze e della formazione in ambito scientifico con particolare riferimento all'ambito della Biologia Cellulare, Terapia Genica oltre che della Genomica e Biologia dei Sistemi.

In particolare, la collaborazione è mirata a rendere quanto più efficace la proposta formativa di SSM nell'ambito del Programma GEM mettendo a fattor comune i migliori contributi che ciascuna Parte può fornire a tal fine, salva la possibilità di svolgere la collaborazione di cui al presente accordo anche per le ulteriori aree scientifiche in cui si articola la SSM tenuto conto del carattere fortemente interdisciplinare delle stesse.



Le Parti, nell'intento di favorire il risultato predetto, si sono reciprocamente impegnate ad attuare la collaborazione secondo le modalità di seguito riportate:

- i) La SSM apporterà alla collaborazione il significativo contributo costituito dalla elevata preparazione e potenzialità di sviluppo culturale e professionale degli studenti chiamati a frequentare i corsi banditi nell'ambito del Programma GEM attraverso l'esecuzione di una accurata selezione eseguita, mediante selezione pubblica, unicamente sulla base del criterio del merito dei candidati.
- ii) Telethon si adopererà per valorizzare le potenzialità degli studenti frequentanti il Programma GEM onde favorirne la migliore formazione per la crescita e lo sviluppo della ricerca scientifica italiana mettendo a disposizione gli spazi all'interno del Tigem in cui ospitare studenti e personale SSM oltre che conoscenze, esperienze, risorse umane e strumentali.

Art.3 Modalità di attuazione

Le parti favoriscono, sulla base della presente convenzione, la reciproca utilizzazione delle strutture scientifiche e delle attrezzature in dotazione, nonché la frequentazione dei laboratori, locali, campi sperimentali ecc., da parte dei componenti del Collegio dei Docenti del corso degli Allievi Ordinari e del dottorato citati in premessa per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e sperimentazione di comune interesse.

Le parti convengono che tutti gli acquisti di attrezzature ed apparecchiature effettuate con i fondi della SSM restano di proprietà di quest'ultima e l'allocazione temporanea presso il TIGEM dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dai competenti organi della SSM, ferma la restituzione delle stesse al termine del rapporto di cui alla presente Convenzione.

In particolare, SSM si impegna a:

- i) Informare Telethon in ordine ai cicli formativi da attivare fornendo tutte le informazioni utili e necessarie, quali, a titolo esemplificativo, decorrenza, durata, numero ed identità dei partecipanti, onde consentirne una corretta pianificazione delle attività;
- ii) Comunicare preventivamente a Telethon i nominativi del personale SSM che accederanno ai locali del Tigem per le finalità di cui al presente Accordo;
- iii) attenersi alle indicazioni e procedure indicate da Telethon in materia di privacy onde garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali che dovessero essere trattati da parte degli studenti o del personale della SSM nelle attività che espleteranno in attuazione del presente Accordo;



- iv) garantire che gli studenti e l'eventuale personale SSM comandato godano di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per responsabilità civile presso idonea compagnia assicuratrice.

Telethon si impegna a:

- i) mettere a disposizione gratuitamente la sede e le attrezzature del Tigem;
- ii) mettere a disposizione proprie competenze, esperienze, risorse umane e strumentali per favorire il miglior svolgimento delle attività formative promosse da SSM;
- iii) affidare ad un referente responsabile, come individuato al successivo art. 9, il coordinamento e la pianificazione degli ingressi degli studenti e del personale di SSM all'interno dei locali dell'Istituto Tigem al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività formative.

Art.4 Sicurezza sul lavoro

- a. Nell'ospitare gli Studenti, nell'ambito dello svolgimento del Programma GEM così come previsto dall'Oggetto del presente Accordo di Collaborazione, Telethon, in qualità di Parte ospitante si impegna a:
 - garantire che locali, strutture, servizi e attrezzature messi a disposizione degli Studenti per lo svolgimento delle attività oggetto del Programma GEM siano in regola con la normativa, come tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, malattie professionali e radiazioni ionizzanti, ambientale, edilizia e urbanistica, adottando, a tal fine, tutti i provvedimenti necessari a: prevenire, impedire, far cessare o reprimere ogni violazione; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; regolamentare l'accesso ai locali e/o le modalità di utilizzo delle proprie strutture o attrezzature; evacuare i locali, allontanare persone, stabilire divieti di accesso, bloccare il funzionamento di impianti, macchinari o strumenti qualora si verificano condizioni di pericolo per persone o cose; valutare eventuali rischi da interferenze e se necessario redigere delle procedure di coordinamento atte alla mitigazione del rischio; gestire ogni rapporto con le pubbliche autorità e gli enti competenti richiedendo permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o effettuando comunicazioni, notifiche e denunce;
 - informare dettagliatamente gli Studenti sui rischi riguardanti la sede, le strutture e gli ambienti presso i quali sono destinati ad operare, sulle procedure generali o di prevenzione e emergenza ivi adottate in relazione alla attività oggetto del Programma GEM o ad eventuali interferenze con attività altrui, nonché su misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale e collettiva in uso, così come indicati nel relativo Documento di Valutazione dei



Rischi, come tempo per tempo vigente, garantendo altresì l'adempimento degli obblighi di formazione, generica e specifica, di cui agli artt. 36 e 37, d.lgs. 81/2008 s.m.i.;

- informare dettagliatamente gli Studenti circa l'emissione di procedure interne adottate dal centro di ricerche a cui gli stessi si dovranno uniformare;
 - fornire o rendere comunque disponibili agli Studenti previa eventuale consultazione col Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e/o col medico competente, le procedure generali di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'espletamento delle attività oggetto del Programma GEM, inclusa la collaborazione col proprio Esperto qualificato in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - effettuare nei confronti degli Studenti le attività di sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 ss. d.lgs. 81/2008 s.m.i., vigilando affinché gli stessi non svolgano attività senza il prescritto giudizio di idoneità, nonché consegnare copia della relativa cartella sanitaria al termine dell'incarico;
 - far osservare agli Studenti, senza che ciò ne comporti l'inserimento stabile all'interno dell'organizzazione, tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro o malattie professionali, nonché le eventuali procedure, disposizioni o istruzioni impartite o comunque vigenti presso la sede inerenti le attività oggetto del Programma GEM, affinché gli stessi: si prendano cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti presso la sede su cui ricadano gli effetti delle loro azioni o omissioni; utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza in uso; segnalino immediatamente deficienze di mezzi o dispositivi nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza; non rimuovano o modifichino senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;
 - rendicontare periodicamente alla SSM l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, se e in quanto riferibili alle attività oggetto del Programma GEM, comunicando tempestivamente eventuali infortuni occorsi agli Studenti ospitati ovvero violazioni dagli stessi commesse, affinché possano eseguirsi i relativi obblighi di legge e/o assumersi i necessari provvedimenti.
- b. Ai fini della tutela della maternità, in caso di gravidanza, le Studentesse dovranno tempestivamente comunicare a SSM il proprio stato, che ne informerà a stretto giro la Parte ospitante, al fine di effettuare la valutazione dei rischi di cui all'art. 11 D. Lgs. 151/01. Le Parti fanno espresso divieto alle Studentesse durante il periodo di gravidanza e puerperio di frequentare, anche sporadicamente, ambienti dove sono presenti rischi dovuti ad agenti chimici pericolosi, a sostanze cancerogene o mutagene, ad agenti biologici di classe di rischio da 2 a 4, a sostanze radioattive, di svolgere attività pericolose ed insalubri, di effettuare movimentazione manuale di carichi e quant'altro previsto dal D. Lgs. 151/01 e individuato nel DVR della parte ospitante.



In relazione a quanto disposto dall'art.8 del D. Lgs. 151/01 in caso di radioesposizione, dagli art. 7 e 11 del D. Lgs. 151/01 e in situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute delle ricercatrici, quest'ultime devono essere allontanate, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto.

- c. Gli Studenti sono tenuti a svolgere le proprie attività esclusivamente nei luoghi assegnati di cui alla Planimetria allegata sotto la lettera "A"
- d. La sottoscrizione del presente accordo dà attuazione all'art. 18 comma 1 lettera A - (Nomina del medico competente da parte del datore del lavoro).
- e. La SSM garantisce che gli Studenti accettano di rispettarle le procedure adottate da Telethon idonee a prevenire o contenere la diffusione del Covid e le istruzioni ivi contenute, tempo per tempo vigenti e si impegnano inoltre a dare tempestiva informazione a Telethon e a SSM in caso di contagio da Covid-19
- f. SSM garantisce che gli Studenti godano di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per responsabilità civile presso idonea compagnia assicuratrice

Art.5 Riservatezza e Privacy

Per tutta la durata del presente Accordo, le Parti si impegnano a mantenere ed a far mantenere ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza in relazione ai documenti ed alle informazioni oggetto dello stesso ed ogni altro dato o informazione relativi alle Parti medesime, come pure si impegnano a non comunicare ed a non far comunicare dai propri dipendenti e collaboratori come sopra indicati, a terzi, notizie attinenti l'organizzazione dell'altra parte o comunque farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio, volendone rispondere direttamente.

Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, le Parti si informano reciprocamente e si danno reciprocamente atto che i dati personali delle persone fisiche che operano per conto delle stesse, a tal fine adeguatamente rese edotte con apposita informativa che le Parti si impegnano a far circolare presso i propri dipendenti e collaboratori, saranno trattati da ciascuna delle parti quale autonomo titolare del trattamento, secondo le prescrizioni indicate nel regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito "Regolamento") e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito "Codice"), per le sole finalità di predisporre e dare esecuzione agli accordi oggetto del presente Accordo che per tanto ne rappresentano la relativa base giuridica nonché per adempiere agli eventuali obblighi di legge connessi. Per l'effetto L'eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete comporterà l'impossibilità di dar seguito all'instaurando rapporto contrattuale e alla sua puntuale esecuzione.



Le Parti si informano altresì che ciascuna, in quanto soggetto interessato in relazione al trattamento eseguito dall'altra parte, potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Regolamento, avvalendosi, per quanto attiene alla Fondazione Telethon dell'indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@telethon.it, per quanto attiene a SSM dell'indirizzo di posta elettronica ssm@pec.ssmeridionale.it

Ciascuna Parte informa inoltre che i dati relativi all'altra parte saranno conservati per un tempo determinato che non sarà eccedente i 10 anni.

I dati personali saranno comunicati da ciascuna parte all'interno del proprio personale per l'esecuzione delle attività connesse al presente Protocollo, ovvero a soggetti terzi che vengano coinvolti in specifiche attività connesse allo stesso in qualità di soggetti autorizzati al trattamento o nominati responsabili del trattamento.

I dati personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente con strumenti informatici e saranno custoditi in un data base di cui ciascuna parte è proprietaria o licenziataria per concessione ricevuta da soggetti terzi.

Ciascuna parte è obbligata, nell'ambito del trattamento di cui è autonomo Titolare, ad individuare e presidiare le misure di sicurezza logiche e fisiche, atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di modifica, di divulgazione, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Ciascuna parte che abbia provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali ne riporta di seguito i relativi dati di contatto unitamente all'identità del Titolare.

- Per Telethon: Titolare – Direttore Generale Francesca Pasinelli; DPO Avv. Michela Maggi reperibile presso i seguenti contatti: E-mail mmaggi@maggilegal.it Pec: michela.maggi@milano.pecavvocati.it;
- Per SSM Titolare - Direttore Generale Ferdinando Fisciano; DPO Qualifica Group S.r.l. nella persona dell'avv. Enrico Ferrante reperibile presso i seguenti contatti: E-mail gdpr@qualificagroup.it; PEC qualificagroup@pec.it
- Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa privacy applicabile.

Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa privacy applicabile



Art.6 Proprietà intellettuale dei risultati della ricerca e pubblicazioni

A) Titolarità dei diritti

Ogni risultato o diritto di proprietà intellettuale (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, risultati brevettabili o brevettati, scoperte, invenzioni, know-how, database, materiali, dati clinici e diritti d'autore) ("Risultati") preesistenti alla data di stipula del presente Accordo o generati al di fuori del presente Accordo rimane nella proprietà della Parte originaria (Background). In caso di nuovi Risultati brevettabili generati congiuntamente in virtù del presente Accordo, le Parti, sentito il PI, concorderanno di volta in volta attraverso la stipula di accordi ad hoc attenendosi al modello allegato (Inter Institutional Agreement "Allegato A"):

- i. le quote di titolarità dei Risultati in proporzione all'impegno reso da ogni singola parte (in termini di contributo inventivo e contributo materiale), la loro gestione nonché le modalità d'uso;
- ii. la distribuzione degli eventuali proventi generati.

Le Parti si impegnano in buona fede a definire gli accordi ad hoc di cui sopra entro 30 giorni dalla notifica da parte del PI a Telethon dell'intenzione di depositare la domanda di brevetto.

In ogni caso le spese relative alla brevettazione dei Risultati saranno suddivise tra le Parti in modo proporzionale alle quote di titolarità stabilite.

B) Pubblicazioni

In ogni pubblicazione scientifica o scritto relativi ai Risultati congiunti generati nell'ambito del presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento della SSM e di Telethon quali enti patrocinanti le attività medesime, sulla base dell'affiliazione dei relativi autori della ricerca. Tali pubblicazioni scientifiche, tesi incluse, dovranno essere vagliate.

SSM e Telethon riconoscono che la pubblicazione e/o la divulgazione (sotto qualsiasi forma) dei dati, informazioni e/o risultati ottenuti dall'attività formativa del Dottorato di Ricerca potrà essere vantaggiosa per entrambe le parti.

Qualsiasi pubblicazione o qualsiasi altra forma di divulgazione pubblica – sia orale sia scritta o in qualsiasi altra forma – relativa ai temi di ricerca di cui sopra, alle informazioni, ai dati e/o ai risultati ottenuti nell'ambito di tali temi di ricerca, dovrà essere concordata con Telethon e il responsabile scientifico di Telethon che supervisiona la ricerca eseguita dal dottorando. In ogni caso il dottorando, anche per conto di SSM, dovrà condividere ogni bozza di divulgazione (in qualsiasi forma) con il responsabile scientifico di Telethon che supervisiona la ricerca eseguita dal dottorando. SSM e il dottorando si conformeranno all'eventuale richiesta da parte di Telethon di rinviare la pubblicazione / divulgazione allo scopo di consentire la presentazione di domande di brevetto, per il periodo di tempo necessario ad espletare tutte le pratiche di brevettazione e in ogni



caso non superiore a 90 giorni. La proroga dovrà tener conto del diritto del dottorando a pubblicare i propri lavori, nonché a concludere il percorso dottorale con la discussione della tesi finale di dottorato come nel paragrafo seguente.

Nel caso in cui Telethon lo richiedesse, motivando tale richiesta, SSM manterrà la tesi e la dissertazione della stessa, confidenziali, consentendo ai soli membri della commissione d'esame di assistere. Gli stessi firmeranno quindi un accordo di confidenzialità con Telethon relativamente all'oggetto della tesi specificandone la durata della segretezza. Nel caso di brevettazione tale periodo di segretezza varia da sei (6) a diciotto (18) mesi.

La segretezza della tesi può essere richiesta anche dal dottorando, con motivazione convalidata dal tutor, per la durata massima di diciotto (18) mesi, nel caso in cui la tesi sia sottoposta a valutazione di brevettabilità o anche ad un editore e sia in attesa di pubblicazione o nel caso in cui Telethon vanti dei diritti sulla tesi e sulla sua pubblicazione

Art.7 Oneri e corrispettivi

In considerazione dello spirito collaborativo e della comunione di intenti sottesa al presente Accordo, le Parti dichiarano e si danno, reciprocamente, atto che nessuna pretesa economica avranno titolo a vantare, l'una dall'altra, trovando le ragioni di ciascuna, esaustivo riscontro nelle pattuizioni contenute nel presente Accordo.

Art. 8 Durata

Il presente Accordo idoneo produrre effetti dalla data di sottoscrizione per 5 anni o comunque fino al completamento dei cicli formativi che verranno attivati in pendenza dello stesso.

L'Accordo esaurirà i propri effetti alla scadenza del termine salvo comunicazione, che dovrà essere inviata con un preavviso di almeno 30 giorni, in cui si manifesti la volontà di prorogarne gli effetti. Resta inteso che, al sopravvenire di una diversa volontà delle Parti, ciascuna di esse liberamente potrà recedere in ogni tempo dal presente Accordo mediante comunicazione da inoltrarsi a mezzo PEC con un preavviso minimo di 30 giorni lavorativi.

Art.9 Referenti delle parti e dati di contatto

Le Parti identificano rispettivamente quali referenti responsabili del presente Accordo:

- Per Telethon la Prof.ssa Brunella Franco, Coordinatore del Corso di Dottorato della Scuola Superiore Meridionale GEM Program;
- Per SSM il Prof. Arturo De Vivo, Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.

I responsabili avranno la funzione di promuovere e coordinare incontri e consultazione tra le Parti in relazione alla programmazione ed esecuzione delle attività oggetto di collaborazione.



Art.10 Responsabilità amministrativa degli enti (ex d.lgs. 231/01)

Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione dell'Accordo, a principi di trasparenza e correttezza.

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 Telethon ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'Accordo.

TELETHON ha adottato un proprio Codice Etico ed un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" in applicazione del D. Lgs. 231/2001 (il "Modello 231") in tema di disciplina della responsabilità amministrativa degli enti consultabile nell'area "CHI SIAMO" del sito www.telethon.it.

SSM si impegna, nei rapporti con Telethon, anche per i propri collaboratori, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, quale parte integrante del Modello adottato ex D. Lgs. 231/01, dichiarando di conoscerlo globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione e accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui all'Accordo che legittima la Parte che ne ha interesse a sospendere l'esecuzione dell'Accordo o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

L'elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Art.11 Risoluzione amichevole e Foro competente

Le Parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione ed in relazione al presente Accordo entro un termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione con cui una Parte ne faccia richiesta.

In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, esclusivamente competente per tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà il Foro di Napoli.



Prof. Arturo De Vivo
Responsabile della
Scuola Superiore Meridionale

Dott.ssa Francesca Pasinelli
Direttore Generale
Fondazione Telethon ETS